

STUDIO LEGALE
Avv. Domenico Zito
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Montessori, 4
89029 - TAURIANOVA (RC)
Tel. e Fax 0966/615225
C.F. ZTI DNC 73L13 L063N
P. Iva 02159780804
E mail dozito@libero.it
PEC avvdomenicozito@pecstudio.it

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per

LAMANNA BRUNO, nato il 29.03.1963 a Galatro (RC) e residente in Via Madonna n°50 - 89054 Galatro (RC) - C.F. LMNBRN63C29D864L, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Zito (C.F. e P. Iva come in intestazione) con Procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il di lui studio sito in Taurianova (RC), Via Montessori n°4, al cui numero di fax 0966/615225 o al cui indirizzo PEC avvdomenicozito@pecstudio.it devono essere inviate le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento.

Contro

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, o anche Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro - Legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Trastevere n° 76/a - 00153 Roma - Cod. Fisc. 80185250588, rappresentato, difeso e domiciliato per legge dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze** - Via degli Arazzieri n°4 - 50100 Firenze - C.F. 80039250487 - Pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;
- 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Mannelli n°113 - 50136 Firenze - Cod. Fisc. 80022410486, rappresentato, difeso e domiciliato per legge



dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze** - Via degli Arazzieri n°4 -
50100 Firenze - C.F. 80039250487 - Pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

3) AMBITO TERRITORIALE DI LIVORNO, in persona del Legale
rappresentante pro tempore, con sede in Via Galilei n°40 - 57123 Livorno -
Cod. Fisc. 80004140499, rappresentato, difeso e domiciliato per legge
dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze** - Via degli Arazzieri n°4 -
50100 Firenze - C.F. 80039250487 - Pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

**4) ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "GALILEO
GALILEI"**, n.q. di Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della
domanda del ricorrente, in persona del Legale rappresentante pro tempore, con
sede in Via Galilei, n. 66 - 57121 Livorno - C.F. 92055550492, rappresentato,
difeso e domiciliato per legge dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze** - Via degli Arazzieri n°4 - 50100 Firenze - C.F. 80039250487 - Pec
ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

* * * * *

Premessa

- A) Il Ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle "*GRADUATORIE DI
CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO*" all'Ufficio Scolastico
Territoriale della Provincia di Livorno ed all'Istituzione Scolastica LITF030009
- G. GALILEI con identificativo di protocollo mm_pi.AOOPOLIS.REGISTRO
UFFICIALE.I.5369371.22-04-2021.;
- B) Tale Domanda, come risulta dalla medesima, ha come Istituzione scolastica di
destinazione e trattamento della domanda l'ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE STATALE "GALILEO GALILEI", motivo per il quale si
ritiene di estendere a tale amministrazione il contraddittorio;



- C) Tra i servizi dichiarati, il ricorrente ha anche indicato la documentazione attestante l'espletamento del Servizio Militare. Dal Foglio di Congedo allegato si evince che ha prestato il Servizio Militare dal 06.09.1983 al 27.08.1984;
- D) Il punteggio di 6 punti per il servizio militare non gli è stato minimamente computato quale titolo di accesso, né quale titolo di servizio, né in altra tabella della graduatoria;
- E) Nelle Note di cui al DM 03.03.2021 n. 50, relativo proprio alle graduatorie del personale Ata, del Ministero dell'istruzione, si legge che *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”*;
- F) Ed ancora si legge che *“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”*;
- G) In considerazione di ciò, alla luce del DM 50, il servizio militare è valutato come segue: servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego – 6 punti per ogni anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego – 0,60 punti per ogni anno di servizio (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- H) Al ricorrente è stato attribuito un punteggio totale di punti 9,37 nel profilo AA Assistente Amministrativo, 9,37 nel profilo AT Assistente Tecnico, 9,47 nel profilo CS Collaboratore Scolastico;



- I) Con tale punteggio ha posizioni molto penalizzanti nelle 3 graduatorie dei vari Istituti, mentre con la corretta valutazione del punteggio per il servizio militare avrebbe concrete chance di assunzione;
- J) La Suprema Corte, nel massimo consesso, ha statuito che *“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione). (Regola giurisdizione)”* (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 26/06/2019, n. 17123);



K) L'art. 8 comma IV del DM 50-2021 prevede che *“Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”*.

L) Si ritiene sussista la competenza per territorio del Tribunale di Livorno in quanto il ricorrente è in graduatoria per le istituzioni scolastiche dell'Ambito di Livorno.

* * * * *

Dopo aver tanto Premesso, il Ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, propone Ricorso all'On.le Tribunale adito per il seguente strutturato

Motivi

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE, NONCHE' DELL'ART. 485 DEL D.LGS 297/1994 NONCHE' DELL'ART. 2050 DEL D.LGS 66/2010, NONCHE DI TUTTE LE ALTRE NORME REGOLANTI LA MATERIA. DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CONTRARI ALLA LEGGE.

Non c'è alcun dubbio che il Ricorrente abbia diritto ad una corretta valutazione del servizio militare previa disapplicazione delle disposizioni amministrative di segno contrario.

Le amministrazioni resistenti hanno violato tutte le norme citate nel valutare il punteggio del ricorrente senza riconoscere adeguatamente il titolo di servizio rappresentato dal Servizio Militare espletato a cavallo tra il 1983 ed il 1984.

Le principali disposizioni afferenti la materia sono le seguenti:

- a) Art. 52. **“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non**



pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.”;

b) Art. 485, c. 7 del d. lgs. 297/1994 “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;

c) Art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 “1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2.Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro. 3.Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione del personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce e categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”.

Ed ancora si segnala che già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all’art. 4, ha stabilito che “[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d’autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all’art. 20, ha stabilito che “[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione



dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “*Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, ha stabilito che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo*”. Ed ancora “*il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico*”.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l’entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d’impiego

Le disposizioni aventi rango minore delle amministrazioni interessate, come il DM 50-2021, che si pongono in contrasto con queste disposizioni devono essere disapplicate.

Al ricorrente difettano 6 punti in quanto dagli atti si evince che non gli è stato riconosciuto alcun punteggio per il servizio militare prestato.

Recentissimamente il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria con l’allegata Sentenza n. 1256/2022 così si è espresso in un caso identico: “**Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, può affermarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6** (in luogo del minor punteggio di 0.95 che era stato assegnato dall’Amministrazione scolastica) per il servizio militare espletato dal 19.01.1993 al 07.01.1994, **periodo nel quale pacificamente non aveva ricevuto alcuna nomina di incarico scolastico**. Pertanto, il ricorso va accolto. Le spese legali seguono la



soccombenza, liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.”.

Anche vari altri Giudici del Lavoro hanno accolto domande cautelari come quella presente: *“accoglie il ricorso e per l’effetto disapplica l’art.15 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, nella parte in cui dispone che il servizio militare di leva, sostitutivo o civile sono valutabili purché prestati in costanza di nomina; dispone che l’amministrazione resistente nel procedere all’aggiornamento della graduatoria GPS per il triennio 2020/2022, attribuisca al ricorrente n. 12 punti spettanti per il servizio militare di leva, nella classe di docenza A019 (Filosofia e Storia e II Fascia di Istituto)”.* (Tribunale di Pesaro, Ordinanza del 07/10/2020 RG n. 587/2020).

Il Tribunale di Messina già nel 2018, sotto la vigenza di analoghe disposizioni amministrative oggetto di disapplicazione, ha rilevato che Difatti, (Sentenza 13889 del 2018) ha *“Accolto il ricorso e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell’A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l’insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l’effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra”.*

La Suprema Corte (Ord. n. 5679/2020) ha avuto modo di rilevare che *“Secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”; tale interpretazione non*



è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.

Così prosegue la Cassazione: **“è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore,**



rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679).

Dunque, le norme citate comprovano la piena fondatezza della domanda. Il ricorrente ha diritto ad un punteggio aggiuntivo di 6 punti nelle 3 graduatorie di: AA Assistente Amministrativo; AT Assistente Tecnico; CS Collaboratore Scolastico

Naturale corollario di quanto dedotto, è anche la refusione delle spese processuali, con distrazione e come da DM 55/2014.

* * * * *

Tanto premesso, il Ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

Ricorre

All’On.le Tribunale adito perché voglia fissare l’udienza di discussione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alle parti resistenti, per ivi sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa, in accoglimento del presente ricorso:

- 1) Accertare e Dichiarare il diritto del Ricorrente, previa disapplicazione di atti amministrativi illegittimi di segno contrario, all’attribuzione del punteggio aggiuntivo complessivo di punti 6 per il servizio militare espletato nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del Personale ATA dell’Ambito Territoriale di Livorno con Istituzione scolastica di trattamento Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei” per i profili AA Assistente Amministrativo; AT Assistente Tecnico; CS Collaboratore Scolastico;
- 2) Ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di riconoscere al ricorrente il punteggio aggiuntivo



complessivo di punti 6 per il servizio militare espletato nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del Personale ATA dell'Ambito Territoriale di Livorno con Istituzione scolastica di trattamento Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" per i profili AA Assistente Amministrativo; AT Assistente Tecnico; CS Collaboratore Scolastico;

- 3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di spese e competenze difensive del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime di non aver riscosso le seconde, oltre rimborso Spese Generali, Cpa ed Iva come per Legge e DM.

* * * * *

Si dichiara che la presente vertenza è di lavoro e di valore indeterminabile. Il Ricorrente ha allegato Autodichiarazione di esenzione dal C.U. ai sensi dell'Art. 9 comma I bis del DPR 115/2002. Pertanto il presente procedimento è esente dal versamento del C.U..

* * * * *

Si Producono:

- 1) Domanda Graduatoria ATA AA.SS. 2017-2020;
- 2) Domanda Graduatoria ATA AA.SS. 2021-2024;
- 3) AA Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia con Valutazione Titoli;
- 4) AT Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia con Valutazione Titoli;
- 5) CS Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia con Valutazione Titoli;
- 6) Foglio Congedo Militare;
- 7) DM Ministero Istruzione 03.03.2021 n.50;
- 8) Sentenza n. 1256-2022 TC Lav. RC;
- 9) Autodichiarazione Esenzione CU con Doc. Id..



Taurianova-Livorno 28.10.2022

Avv. Domenico Zito

